



Consiglio Regionale della Puglia

Al Presidente del Consiglio

presidente@consiglio.puglia.it

protocollo@consiglio.puglia.it

XI LEGISLATURA

Mozione

OGGETTO : Effetti del caro materiali ed energia sugli appalti dei lavori

PREMESSO CHE:

Con l'articolo 26 del decreto-legge n. 50/2022 è stato stabilito che:

Art. 26

Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini di cui all'articolo 113-



Consiglio Regionale della Puglia

bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalità di cui al primo periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022. In tali casi, il pagamento è effettuato entro i termini e a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno 2022, le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezziari in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezziari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate. Fermo quanto previsto dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezziari aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezziari aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validità entro il 31



Consiglio Regionale della Puglia

dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.

3. Nelle more della determinazione dei prezzari regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni di cui all'articolo 29, comma 11, del decreto-legge n. 4 del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, incrementano fino al 20 per cento le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Per le finalità di cui al comma 1, qualora, all'esito dell'aggiornamento dei prezzari ai sensi del comma 2, risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezzari rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre 2021 inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al primo periodo del presente comma, le stazioni appaltanti procedono al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all'adozione del prezzario aggiornato.

CONSIDERATO CHE:

il perdurare dell'eccezionale situazione di difficoltà nel reperimento delle materie prime e nel livello dei prezzi delle medesime e dei costi energetici sta producendo un forte rallentamento delle attività economiche che ad esse fanno riferimento ed in particolare nel settore degli appalti dei lavori;

i prezzari regionali per l'anno 2022 fanno riferimento a prezzi rilevati nel corso del 2021 e, pertanto, espongono prezzi di acquisizione dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni non in linea con le attuali quotazioni dei prezzi delle materie e della energia con conseguente rallentamento dei cantieri in corso e difficoltà nell'approntamento della progettazione definitiva ed esecutiva e nella stessa aggiudicazione degli interventi messi a bando;

il comma 3 del predetto articolo 26 consente alle stazioni appaltanti, nelle more dell'approvazione dell'aggiornamento infrannuale del prezzario 2022 da parte delle regioni da effettuarsi entro il 31 luglio 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, di incrementare fino al 20 per cento le risultanze dei prezzari regionali aggiornati alla data del 31 dicembre 2021;



Consiglio Regionale della Puglia

è di comune esperienza la rilevanza degli incrementi dei costi delle materie ed dell'energia intervenuti in relazione alle vicende riferibili alle conseguenze economiche e sociali della pandemia da Covid-19 ed, in ultimo, del conflitto in Ucraina;

l'incremento previsto dal predetto comma 3 è riconosciuto *"nelle more della determinazione dei prezzari regionali"* e che ad avvenuta adozione dell'aggiornamento infrannuale del prezzario regionale 2022 da effettuarsi entro il 31 luglio 2022 *"le stazioni appaltanti procedono al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all'adozione del prezzario aggiornato."*

sono emerse da parte delle stazioni appaltanti difficoltà applicative ed interpretative in ordine alla attuazione delle disposizioni ivi richiamate con pesanti ricadute in ordine allo svolgimento dei rapporti contrattuali in corso e alla programmazione ed attuazione di nuovi interventi;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

IMPEGNA LA GUNTA REGIONALE

- 1) ad emanare con urgenza un atto di indirizzo generale alle stazioni appaltanti tenute ad applicare il prezzario regionale pugliese con il quale, fermo restando la competenza in capo ad esse delle definitive determinazioni ed in ragione del rilevante incremento dei costi delle materie e dell'energia nonché della provvisorietà della misura che sarà riassorbita all'atto della pubblicazione dell'aggiornamento infrannuale del prezzario regionale 2022 da effettuarsi entro il 31 luglio 2022 con conseguente applicazione dei necessari conguagli, venga data indicazione di individuare nella percentuale minima del 10% per cento (fermo restando la percentuale massima del 20% stabilita dalla norma) l'incremento da disporsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 50/2022 fatta salva, per la stazione appaltante, di applicare motivatamente su una o più voci una diversa percentuale di incremento. L'atto di indirizzo da emanare dovrà tener conto della facoltà delle stazioni appaltanti, per i soli progetti già approvati, di procedere all'incremento percentuale direttamente in fase di esecuzione del contratto a cura del Direttore dei lavori, al fine di non pregiudicare l'iter autorizzativo già concluso e



Consiglio Regionale della Puglia

consentendo l'utilizzo delle economie di gara per i progetti finanziati dalla Regione Puglia.

La/Il Consiglieria/e regionale

Parcoltelli
Caracciolo
De Santis
Zullo
Topplati
Fagliari
GALANTE